

Regolamento didattico del CdS magistrale in Diritto della sicurezza e dell'innovazione tecnologica

Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata	3
Art. 2 – Testi normativi di riferimento	3
Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo.....	3
Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento	4
Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di Studio	4
Art. 6 - Requisiti di ammissione	4
Art. 7 – Obiettivi formativi	5
Art. 8 – Organizzazione didattica.....	6
Art. 9 – Obblighi di frequenza e propedeuticità.....	6
Art. 10 – Attività a libera scelta dello studente	6
Art. 11 – Stage e tirocinio.	6
Art. 12 – Esami e valutazioni finali di profitto.....	7
Art. 13 – Caratteristiche della prova finale di laurea. Assegnazione e termini della tesi di laurea	8
Art. 14 – Votazione della prova finale.....	9
Art. 15 – Articolazione e programmazione didattica, calendario delle lezioni, degli esami e della prova finale	10
Art. 16 – Norme finali e di rinvio.....	11
Art. 17 – Approvazione e modifica del Regolamento Didattico	11
Art. 18 - Entrata in vigore	11

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata

1. Il Corso di laurea magistrale in *Diritto della sicurezza e dell'innovazione tecnologica*, attivato dal Dipartimento di Giurisprudenza, appartiene alla classe LM SC-GIUR delle lauree magistrali in Scienze giuridiche di cui al DM n. 1649 del 19 dicembre 2023.
2. La durata del Corso di laurea magistrale è di due anni.

Art. 2 – Testi normativi di riferimento

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti, l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative previste per il Corso di laurea magistrale *Diritto della sicurezza e dell'innovazione tecnologica* sono disciplinati, oltre che dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari statali, dal presente Regolamento, dallo Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento studenti e dai Regolamenti del Dipartimento di Giurisprudenza.
2. I testi normativi universitari richiamati al precedente comma sono consultabili sul sito istituzionale dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e sul sito istituzionale del Dipartimento.

Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo

1. Il Corso di laurea magistrale afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza.
2. Ai sensi dell'art. 33, comma 8 dello Statuto di Ateneo, è eletto un Presidente del Consiglio di Corso cui è affidato la direzione didattica e organizzativa del corso.
3. Il Presidente del Corso è coadiuvato nella sua attività da un Gruppo di gestione per l'assicurazione della qualità (AQ) designato dal Consiglio di Corso di laurea e composto da 3 docenti, afferenti al Corso di studio, da una unità del personale tecnico-amministrativo afferente all'Area didattica e da uno studente individuato tra i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di studio.
4. È compito del Gruppo AQ, con il coordinamento del Referente, redigere annualmente il commento sintetico alla Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) e periodicamente il Rapporto di riesame ciclico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, tenendo anche conto delle relazioni annuali elaborate dalla Commissione Paritetica Docenti- Studenti. La SMA, completa del commento, è discussa e approvata dal Consiglio di corso di studio per la successiva approvazione in Consiglio di Dipartimento e trasmissione all'Ufficio Didattico nonché alla Commissione di gestione dell'Assicurazione della qualità. Il Rapporto di Riesame Ciclico, seguendo la procedura prevista dalla normativa primaria, è approvato dal Consiglio di Dipartimento, previa

approvazione in Consiglio di Corso di studio, attenendosi alle indicazioni fornite dal Presidio AQ di Ateneo e dei Nuclei di Valutazione.

5. Il sistema di Assicurazione della Qualità del Corso di studio, progettato per indentificare le esigenze degli studenti e di tutte le parti interessate, si avvale, in conformità alle previsioni normative, delle attività e dei pareri del Comitato di indirizzo, composto dal Direttore, dal Presidente del Consiglio di Corso, da docenti del corso e da rappresentanti degli studenti, indicati dal Consiglio di Corso, nonché da rappresentanti dei principali stakeholders, con funzioni consultive in ordine all'efficacia dei percorsi formativi.

Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

1. I servizi amministrativi di supporto alle attività didattiche del Corso di laurea sono di competenza dell'Area Didattica di Dipartimento, cui gli studenti possono rivolgersi per ogni relativa esigenza.

2. Ogni competenza del Dipartimento relativa alle carriere degli studenti (immatricolazione, trasferimenti, tasse, mobilità studentesca, ecc.) è attribuita alla Segreteria studenti.

3. A supporto degli studenti nella scelta degli studi universitari, durante la loro carriera e per facilitare l'ingresso del laureato nel mondo del lavoro, operano, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, la Commissione Orientamento e la Commissione Tutorato. Sono altresì istituiti un servizio di tutorato e di *mentoring* **le cui attività sono disciplinate dal Regolamento per le attività di tutorato, così come approvato dal Consiglio di Dipartimento.**

PARTE SECONDA

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di Studio

1. Entro le scadenze, annualmente indicate dal Ministero, viene predisposta una Scheda Unica Annuale (SUA) del Corso di laurea magistrale, in cui vengono inserite tutte le informazioni relative percorso formativo previsto per la coorte di riferimento.

Art. 6 - Requisiti di ammissione

1. Per il Corso di laurea magistrale non è prevista la programmazione locale degli accessi.

2. Per essere ammesso al Corso di laurea magistrale lo studente deve essere in possesso del diploma di Laurea in una delle seguenti classi di laurea:

ex D.M. 270/04, come modificato dal D.M. n. 96/ 2023 e dal D.M. n. 1649/2023: L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; LMG-01 Giurisprudenza; LM-56 Scienze dell'economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-77 Scienze economico-aziendali;

ex D.M. 509/99, modificato dal D.M. n. 270/2004: 02-Scienze dei servizi giuridici; 15-Scienze

politiche e delle relazioni internazionali; 17-Scienze dell'economia e della gestione aziendale; 19-Scienze dell'Amministrazione;

28–Scienze economiche; 31-Scienze giuridiche; 22/S Giurisprudenza; 64/S Scienze dell'economia; 70/S Scienze della politica; 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni;

secondo il previgente ordinamento quadriennale: Giurisprudenza; Economia; Scienze politiche.

3. Per gli studenti che hanno conseguito un titolo di studio diverso da quelli in precedenza indicati, le conoscenze richieste per l'accesso sono soddisfatte dal possesso di un numero di crediti pari a 48 CFU negli ambiti di seguito specificati:

18 CFU per l'ambito disciplinare privatistico (GIUR-01/A – Diritto privato; GIUR-02/A – Diritto commerciale; GIUR-04/A – Diritto del lavoro);

24 CFU per l'ambito disciplinare pubblicistico (GIUR-05/A – Diritto costituzionale o Istituzioni di diritto pubblico; GIUR-09/A - Diritto internazionale; GIUR-06/A – Diritto amministrativo; GIUR-14/A – Diritto penale);

6 CFU per l'ambito disciplinare economico (ECON-01/A – Economia politica o ECON-02/A – Politica economica).

4. Il possesso da parte dello studente dei requisiti indicati al comma 2 è verificato dalla Commissione **per la valutazione delle carriere studentesche**, nominata dal Consiglio di Dipartimento.

5. La Commissione accerta il possesso dei requisiti curriculari sopra indicati attraverso una valutazione dei titoli sulla base della documentazione fornita dal candidato a certificazione della propria carriera di studi.

6. In caso di mancato possesso dei requisiti curriculari, la Commissione, di concerto con i docenti degli insegnamenti per il cui studio si rilevano i requisiti non posseduti, valuterà la possibilità di ammissione con individuazione di programmi di studio personalizzati per gli insegnamenti medesimi, anche senza aggravio derivante da attività formative aggiuntive.

7. Nel caso in cui, pur in presenza dei requisiti curriculari richiesti per l'immatricolazione giuridici necessari approfondimenti in alcuni ambiti disciplinari caratterizzanti il Corso di laurea magistrale, la Commissione, di concerto con i docenti degli insegnamenti di tali ambiti disciplinari, individua programmi di studio personalizzati, idonei per consentire agli studenti di affrontare in maniera efficace il percorso formativo, anche senza aggravio derivante da attività formative aggiuntive.

Art. 7 – Obiettivi formativi

1. Il Corso ha l'obiettivo di formare giuristi di elevata professionalità, con una solida preparazione non solo giuridica, ma anche economica e tecnica-informatica, di taglio sia teorico che pratico, necessaria per l'accesso alle seguenti professioni, individuate secondo la Classificazione delle Professioni ISTAT Esperti legali in enti pubblici (2.5.2.2.2) – Esperti legali in imprese (2.5.2.2.1).

2. Il Corso mira altresì a fornire le conoscenze idonee per utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, e con riferimento anche ai lessici disciplinari, la lingua **straniera**.

3. Ciascuno degli insegnamenti del Corso di studio, per un terzo dei rispettivi CFU, si sviluppa mediante attività pratiche, laboratori cliniche legali, attività di progettazione o ricerca o analisi di casi - finalizzate all'acquisizione di competenze applicative, per un totale complessivo di 28 CFU.

Art. 8 – Organizzazione didattica

1. Il superamento degli esami nonché lo svolgimento delle attività formative per le quali non è previsto un esame, danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU) ai sensi della normativa vigente.

2. A ogni CFU erogato nel corso di studio corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, di cui vengono riservate 6 ore all'insegnamento frontale o ad altre attività didattiche equivalenti e le restanti 19 ore allo studio individuale.

3. La didattica del Corso di studio è erogata in modalità ibrida, con una percentuale di attività mista (in presenza ed online) non superiore ai due terzi della complessiva offerta didattica, individuata in seguito a determinazioni del Consiglio di corso di Studio.

4. Gli insegnamenti a scelta sono erogati in modalità mista (in presenza ed on line).

Art. 9 – Obblighi di frequenza e propedeuticità

1. La frequenza delle lezioni è libera e non può costituire presupposto per l'ammissione agli appelli di esame.

2. Il corso prevede il vincolo di propedeuticità dell'esame di Diritto di impresa e della *governance* aziendale rispetto all'esame di Strumenti e modelli di prevenzione dell'illegalità nell'azione pubblica e privata

Art. 10 – Attività a libera scelta dello studente e piano individuale dello studente

1. Come attività formative in sovrannumero o a libera scelta gli studenti non potranno scegliere insegnamenti già sostenuti nel percorso universitario che costituisce presupposto per l'acquisizione delle competenze necessarie all'accesso al corso di laurea magistrale. Gli uffici competenti verificheranno la corretta applicazione della regola in fase di controllo della carriera preliminare all'ammissione alla prova finale.

2. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione. Il piano di studio individuale, se coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio, è approvato dal Consiglio del Corso di studio competente e può essere presentato dallo studente una sola volta nel ciclo di studio.

3. Le attività extra-curricolari possono essere riconosciuti per un numero massimo di 12 CFU.

Art. 11 – Stage e tirocinio.

1. Nel Corso di laurea magistrale in *Diritto della sicurezza e dell'innovazione tecnologica*

sono previste esperienze di tirocini formativi svolti in Italia o all'estero, **presso enti o istituti di ricerca, università, aziende e/o amministrazioni pubbliche, anche nel quadro di accordi internazionali**, volti all'acquisizione di 7 crediti formativi (TAF S) mediante un progetto formativo coerente con gli obiettivi di apprendimento e di risultato previsti dal corso di laurea magistrale.

2. Per ciascuno stage, deve essere formalmente individuato un tutor esterno, incaricato della supervisione e garante della coerenza dell'attività lavorativa svolta in un'azienda o in un ente con gli obiettivi di apprendimento del corso di laurea magistrale in *Diritto della sicurezza e dell'innovazione tecnologica*. Tale tutor è altresì tenuto a svolgere una breve relazione sull'attività svolta dallo studente durante lo stage. Prima dell'avvio, l'attività di stage deve essere approvata da un Tutor accademico indicato dal tirocinante, afferente al corso di laurea magistrale in *Diritto della sicurezza e dell'innovazione tecnologica*.

3. Ai fini della carriera dello studente le esperienze di stage sono valutate con un giudizio di idoneità che non concorre al computo della media finale.

4. Al fine di conseguire i crediti obbligatoriamente previsti dal piano di studio, i tirocini possono essere svolti solo a partire dall'avvio dell'anno di Corso in cui sono previste le relative attività nel piano di studio.

Art. 12 – Esami e valutazioni finali di profitto

1. Nel Corso di laurea magistrale *Diritto della sicurezza e dell'innovazione tecnologica* non possono essere previsti, in totale, più di 12 esami o valutazioni finali di profitto.

2. Ciascuna Commissione d'esame è composta da almeno due **membri, così come stabilito dall'art. 24, comma 6 del Regolamento didattico di Ateneo**. Gli esami comportano una valutazione espressa in trentesimi e registrata con procedura informatica nell'apposito verbale on-line. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di valutazione massima di 30/30 è possibile concedere la lode. La valutazione di insufficienza può non essere corredata da votazione.

3. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.

4. Qualora lo studente abbia superato prove intermedie, la valutazione globale deriva dall'insieme di tutte le prove sostenute.

5. Le verifiche intermedie e l'esame finale di profitto si svolgono di norma in forma orale, ma il

Consiglio di Corso di studio, su proposta del docente, può deliberare che si svolgano in forma scritta.

6. La valutazione dell'apprendimento e la relativa verbalizzazione avvengono a cura del docente responsabile dell'attività formativa o, in caso di assenza, di un altro docente dell'Ateneo afferente o riconducibile allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini nominato dal Direttore del Dipartimento.

7. Gli esami di profitto sono pubblici. In base alla tipologia dell'insegnamento o alla metodologia della didattica, allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi il docente può prevedere forme di verifica non obbligatorie della preparazione attraverso esami scritti o tesine, colloqui, test, che non escludono l'esame finale.

8. Allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è fatto divieto, nell'ambito di ciascuna delle sessioni di esami, e in conformità con quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, di ripetere la prova d'esame nell'appello immediatamente successivo.

Art. 13 – Caratteristiche della prova finale di laurea. Assegnazione e termini della tesi di laurea

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale intesa a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di laurea.

2. La prova finale si svolge in seduta pubblica davanti ad una Commissione, nominata dal Direttore di Dipartimento, composta da almeno sette docenti tra i quali è indicato il presidente, di norma il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo, cui spetta di garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio. Il presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

3. La prova consiste nella presentazione e discussione di una tesi di laurea scritta predisposta dallo studente in modo originale sotto la guida di un docente che assume le funzioni di relatore.

4. La tesi di laurea consta di un elaborato di approfondimento di tematiche giuridiche e deve avere a oggetto attività formative specifiche del Corso di laurea inserite nel Piano di studio approvato. La prova finale può anche essere collegata a una attività di tirocinio. Il lavoro di tesi può riguardare anche i risultati di una ricerca giurisprudenziale, di un'altra esperienza pratica o collegata a una attività di tirocinio e può essere realizzata anche mediante il supporto di strumenti audiovisivi e simili.

5. La tesi di laurea è redatta in lingua italiana o, previo consenso del docente relatore, in una delle seguenti lingue dell'Unione europea: francese, inglese, spagnolo, tedesco.

6. La tesi può essere di tipo tradizionale o a modello differenziato. Fermo restando l'impegno temporale richiesto per la sua preparazione in relazione al numero dei crediti assegnati, l'elaborato scritto richiede uno sviluppo non inferiore a 90.000 battute (spazi inclusi) per la tesi di tipo "tradizionale" e non inferiore a 40.000 (spazi inclusi) per la tesi "a modello differenziato".

7. Lo studente può discutere la tesi nella disciplina di un insegnamento complementare del quale non abbia sostenuto l'esame.
8. La tesi può essere assegnata in una disciplina del cui insegnamento lo studente non abbia ancora sostenuto l'esame, ma che sia previsto nella sua carriera.
9. L'assegnazione della tesi può essere richiesta dopo aver conseguito almeno due terzi dei CFU previsti per il primo anno. L'esame di laurea non può essere sostenuto prima di 4 mesi dall'assegnazione per le tesi di tipo "tradizionale" e di 3 mesi per le tesi a "modello differenziato".
10. Le tesi sono assegnate esclusivamente dai docenti incaricati di insegnamento. I docenti possono continuare a seguire le tesi assegnate anche dopo aver abbandonato l'incarico di insegnamento, altrimenti esse sono prese in carico dal nuovo docente incaricato. Ciascun docente non può rifiutare l'assegnazione di una tesi se non ne ha già in corso almeno 12, indipendentemente dal Corso di studio in cui è incardinato l'insegnamento, e non può seguirne contemporaneamente più di 15. Ai fini del calcolo di tali soglie si assegna alle tesi tradizionali il coefficiente 1 e alle tesi a modello differenziato il coefficiente 0,5. Entro la fine di ogni anno accademico, il Presidente distribuisce al Consiglio di corso di studio un aggiornato prospetto sulle tesi in corso assegnate a ciascun docente, affinché il Consiglio valuti l'equa distribuzione dei carichi.
11. Per ottenere l'assegnazione della tesi lo studente deve recarsi presso l'area didattica, ove è tenuto costantemente aggiornato un registro per ciascun docente, dal quale risulti il numero di tesi assegnate in corso. L'ufficio consegna allo studente un modulo prestampato che va sottoscritto dal docente, il quale può rifiutarsi di assegnare la tesi solo ove abbia raggiunto il limite di 12 di cui al comma precedente. Il modulo di assegnazione, firmato dallo studente e dal docente, deve, a pena di decadenza, essere depositato presso l'area didattica entro 10 giorni dalla data di assegnazione.
12. A pena di decadenza, gli studenti assegnatari di tesi tradizionali devono sostenere l'esame di laurea entro i due anni dall'assegnazione, quelli assegnatari di tesi a modello differenziato entro un anno. Tali termini possono essere prorogati di un anno dal relatore, per un massimo di due volte. A pena di inammissibilità il modulo per la proroga, firmato dal medesimo relatore, dovrà essere depositato presso l'area didattica prima che sia trascorso il termine di decadenza.
13. L'eventuale cambiamento del titolo della tesi, concordato tra il relatore e lo studente e tempestivamente comunicato all'area didattica, non incide sul decorso dei predetti termini.
14. Lo studente può in qualsiasi momento rinunciare alla tesi a lui assegnata e chiedere l'assegnazione di una nuova tesi. In questo caso il termine decorre nuovamente.
15. All'atto della consegna della tesi presso la Segreteria studenti deve essere consegnata copia del modulo di assegnazione e di quello di eventuale cambiamento del titolo da cui risulti la conformità del titolo dell'elaborato rispetto all'assegnazione o modifica.

Art. 14 – Votazione della prova finale

1. Per la votazione della prova finale, in aggiunta al punteggio di base costituito dalla media aritmetica delle votazioni riportate negli esami di profitto ed eventualmente incrementato ai sensi del comma 2 del presente articolo, la Commissione di laurea può attribuire fino ad un massimo di 8 punti per le tesi “tradizionali” e fino ad un massimo di 3 punti per le tesi “a modello differenziato”. Per le tesi “tradizionali”, se il punteggio di base è di 101/110 è possibile attribuire anche 9 punti, ma non la lode; per la tesi “a modello differenziato”, se il punteggio di base è di 106/110 è possibile attribuire 4 punti e anche la lode.

2. Il punteggio di base costituito dalla media aritmetica delle votazioni riportate negli esami di profitto è incrementato, non oltre un massimo di complessivi 3 punti, in relazione alle seguenti situazioni:

a) *conseguimento della laurea con iscrizione in corso*: incremento di 2 punti, per gli studenti che conseguono la laurea entro i 2 anni della durata legale del Corso; per gli studenti transitati da altri Corsi di studio o già laureati e iscritti con abbreviazione di percorso a seguito del riconoscimento dei crediti precedentemente conseguiti, l’incremento è riconosciuto ove conseguano il titolo in corso e senza che siano mai stati iscritti fuori corso nei precedenti Corsi di studio;

b) *svolgimento e discussione della tesi di laurea in lingua straniera*: incremento fino a 1 punto, valutato e definito dalla Commissione dell’esame finale, per gli studenti che, in una disciplina non linguistica, d’intesa con il relatore abbiano elaborato la tesi e svolto la discussione in una delle lingue straniere erogate nell’anno accademico di assegnazione della tesi nell’ambito del corso di studio;

c) *svolgimento di attività di stage curriculare non obbligatorio*: incremento di 0,5 punti per stage curriculare non obbligatorio di durata pari ad almeno 150 ore e di 1 punto per stage curriculare non obbligatorio di durata pari ad almeno 300 ore; l’incremento è riconosciuto su parere conforme della competente Commissione tirocini, previo esame della relativa documentazione (registro presenze e scheda valutativa firmate dal responsabile della struttura ospitante o da un suo delegato) e valutazione della relazione finale dettagliata – non inferiore a 40.000 battute (spazi inclusi) – sulle attività svolte e le competenze acquisite, redatta dallo stagista e vistata dal tutor aziendale e dal tutor accademico.

d) *partecipazione a progetti di mobilità in UE o extra UE*: incremento di 1 punto, per la partecipazione, a decorrere dall’anno accademico 2019/2020, a progetti di mobilità per periodi non inferiori a 6 mesi e durante i quali abbiano conseguito non meno di 8 CFU.

3. Il Consiglio di Corso di studio, allo scopo di migliorare il livello di internazionalizzazione del percorso formativo incoraggia gli studenti a svolgere periodi di studio e *traineeship* all’estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con Università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile a quello dei ECTS.

4. Le opportunità di studio all’estero sono rese note agli studenti e alle studentesse attraverso appositi bandi e sono regolate dal relativo Regolamento.

5. Al fine di realizzare la dimensione internazionale dell’offerta formativa, il Corso di studi prevede, sulla base di convenzioni stipulate dall’Ateneo con Atenei stranieri, programmi di formazione con periodi di mobilità strutturata all’estero e rilascio del Doppio titolo di studio, secondo quanto previsto dalla L. 33/2022 e dal D.M. attuativo 930/2022.

Art. 15 – Articolazione e programmazione didattica, calendario delle lezioni, degli esami e della prova finale

1. L'attività didattica del Corso di studio si articola, a pieno regime, in due semestri in cui si prevedono lezioni, didattica integrativa, prove di valutazione.
2. Ai sensi di quanto previsto dal RDA, nell'ambito della programmazione di Dipartimento, il Consiglio di Corso di studio provvede ogni anno alla programmazione dell'attività didattica, ivi compresa l'approvazione dei programmi dei corsi di insegnamento, la organizzazione temporale,

le proposte per le attività integrative e di orientamento.

3. Il calendario degli appelli di esame è organizzato in modo da non sovrapporsi al calendario delle lezioni, ed è così strutturato:

- 3 appelli nella I sessione, alla fine del primo semestre (nel periodo dicembre – marzo), distanziati di almeno 15 giorni l'uno dall'altro;
- 3 appelli nella II sessione, alla fine del secondo semestre (nel periodo maggio – luglio), distanziati di almeno 15 giorni l'uno dall'altro;
- 2 appelli di recupero nella III sessione (nel periodo settembre – ottobre), distanziati di almeno 15 giorni l'uno dall'altro.

4. Il Presidente coordina le date degli appelli in ciascun periodo e ne garantisce un'omogenea distribuzione.

PARTE III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 – Norme finali e di rinvio

1. Ulteriori disposizioni in ordine all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività didattica sono assunte dal Consiglio di Corso di studio.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia d'istruzione universitaria e autonomia didattica delle Università, allo Statuto e ai Regolamenti in vigore presso l'Ateneo.

Art. 17 – Approvazione e modifica del Regolamento Didattico

1. Le eventuali modifiche al presente regolamento sono sottoposte, annualmente, ad approvazione del Consiglio di Corso di studio e quindi del Consiglio di Dipartimento.
2. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza e quindi caricato nel relativo riquadro della scheda SUA.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dall'anno accademico 2026/2027.
2. Le modifiche al regolamento di cui al comma 1 del precedente articolo 17 entrano in vigore a partire dall'anno accademico successivo alla loro approvazione.